

Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.: tipologia della prova scritta sulla quale si può fondare e sua compatibilità con la negoziazione assistita.

Tribunale di Verona, 26 novembre 2015. Relatore Massimo Vaccari.

Parcella opinata dall'ordine competente – Sua idoneità a costituire prova scritta del credito ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. – Esclusione

La parcella opinata dall'ordine competente non costituisce prova scritta del credito ai fini del rilascio della ordinanza ex art. 186 ter, primo comma c.p.c., atteso che quest'ultima norma richiama l'art. 633, primo comma n.1 e secondo comma, c.p.c. e non anche l'art. 636 c.p.c..

Controversia soggetta (in tesi) a negoziazione assistita – Istanza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – Preclusione all'emissione della stessa per la necessità di esperire la negoziazione assistita – Esclusione

Poiché l'ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. rientra nella categoria dei provvedimenti urgenti di cui all'art. 3, comma 4, del d.l. 132/2014, la sua emissione non è preclusa dal mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui esso è previsto quale condizione di procedibilità della domanda.

Eccezione di improcedibilità della domanda palesemente infondata – Carattere dilatorio della stessa – Sua rilevanza ai fini dell'art. 642, comma 2, c.p.c. come richiamato dall'art. 186 ter c.p.c. – Sussistenza

La palese infondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato espletamento del procedura di negoziazione assistita, rivela un intento dilatorio della parte che l'ha sollevata ed è quindi sufficientemente indicativa della sussistenza del presupposto del grave pregiudizio nel ritardo di cui all'art. 642, comma 2, c.p.c. come richiamato dall'art. 186 ter, secondo comma, c.p.c..

(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N.6227/2015 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 ottobre 2015;

pronunciando sulla istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dall'attore e avente ad oggetto la somma di euro 62.512,19 che questi assume essergli dovuta a titolo di compenso per le prestazioni d'opera intellettuale meglio descritti in atto di citazione;

Rilevato in via preliminare che parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, ma tale eccezione non osta di per sé all'esame dell'istanza attorea atteso che, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 132/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista quale condizione di procedibilità della domanda non preclude la concessione di provvedimenti urgenti, quale deve considerarsi l'ordinanza succitata;

che peraltro l'eccezione sollevata è palesemente infondata, poiché l'art 3 del d.l. 132/2014 richiede l'esperimento obbligatorio della negoziazione assistita solo nell'ipotesi in cui la pretesa creditoria rientri nel limite di 50.000,00 euro;

che, quanto alla richiesta dell'attore deve osservarsi che non può attribuirsi rilievo, quale prova scritta del suo credito, alla parcella opinata dall'ordine di appartenenza, che egli ha prodotto, atteso che l'art. 186 ter c.p.c. richiama l'art. 633, primo comma n.1 e secondo comma c.p.c. e non anche l'art. 636 c.p.c.;

che peraltro l'istanza merita comunque di essere accolta poiché il V. non ha contestato l'effettivo svolgimento da parte dell'attore delle prestazioni d'opera intellettuale dallo stesso descritte nell'atto di citazione ed in ogni caso esse sono comprovate dalla documentazione versata agli atti di parte attrice;

che parte convenuta si è limitata a contestare il quantum richiesto dalla controparte, qualificandolo come abnorme, e tale contestazione appare generica, tenuto conto che gli avvisi di parcella e le fatture depositate in atti da parte attrice contengono conteggi dettagliati che fanno riferimento ad un contratto di abbonamento intercorso tra le parti;

che, inoltre, va evidenziato che, come può evincersi dalla documentazione versata in atti dall'attore (cfr. doc 69 e 118 di parte attrice), il convenuto ha effettuato dei pagamenti, prima dell'inizio giudizio, che sono stati trattenuti a titolo di acconto dal M., con ciò implicitamente dimostrando di accettare la quantificazione di controparte ;

che la palese infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto induce a ritenere che essa sia stata formulata a soli fini dilatori ed è quindi sufficientemente indicativa della sussistenza del presupposto del grave pregiudizio nel ritardo di cui all'art. 642, comma 2 c.p.c.;

che quanto alla liquidazione delle spese processuali la somma da riconoscersi all'attore va determinata, ai sensi del D.M 55/2014 in euro 3.970,00, quale compenso per le sole fasi introduttiva e di studio, e a tale importo va aggiunto il rimborso spese generali nella misura massima consentita del 15 %;

P.Q.M

Ingiunge a F. V. di pagare in favore di M. I. La somma di euro 62.512,19, oltre interessi, al tasso legale, sulla somma imponibile, dalla data della notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo e quella di euro 3.970,00 a titolo di spese di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di quest'ultimo importo, IVA se dovuta e Cpa.

Autorizza la provvisoria esecuzione del presente provvedimento in difetto di immediato pagamento.

Rinvia la causa al udienza del giorno 14 aprile 2016 h.09.30 assegnando alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.

Verona 26 novembre 2015

Il G.I.